COMMISSIONE X

TRASPORTI E AVIAZIONE CIVILE - MARINA MERCANTILE - POSTE E TELECOMUNICAZIONI

102.

SEDUTA DI VENERDÌ 19 DICEMBRE 1986

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **GIROLAMO LA PENNA**

INDICE

PAG.

Disegno e proposta di legge (Seguito della discussione e approvazione):

Gestione dell'aeroporto di Venezia *(Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato)* (4070);

MARRUCCI ed altri: Modifiche all'articolo 3 della legge 5 maggio 1956, n. 524, concernente l'esercizio e l'ampliamento dell'aeroporto Marco Polo di Venezia (3902) 3

PAG.

LA PENNA GIROLAMO, *Presidente* 3, 5

BAGHINO FRANCESCO GIULIO 3

COSTI SILVANO, *Sottosegretario di Stato per la marina mercantile* 4

RUBINO RAFFAELLO, *Relatore* 3, 4

TAMINO GIANNI 5

Votazione segreta:

LA PENNA GIROLAMO, *Presidente* 5

PAG.

Disegno e proposte di legge (Seguito della discussione e rinvio):

Adattamento della capacità di produzione della flotta peschereccia italiana alle possibilità di cattura mediante ritiro definitivo del naviglio e fermo temporaneo delle navi adibite alla pesca con reti a traino (3640);

BERNARDI GUIDO: Adattamento della capacità di produzione del settore della pesca mediante il ritiro definitivo o arresto temporaneo delle navi da pesca (2781);

CIANCIO ed altri: Istituzione di un premio per favorire il riposo biologico del mare e l'adattamento delle capacità di produzione della flotta peschereccia alle reali possibilità di cattura (2820) 5

LA PENNA GIROLAMO, *Presidente* 5

Disegno di legge (Seguito della discussione e rinvio):

Modifiche degli articoli 16 e 17 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante disposizioni per la difesa del mare (2579) 6

LA PENNA GIROLAMO, *Presidente* 6, 8

BAGHINO FRANCESCO GIULIO 8

CIANCIO ANTONIO 7

COSTI SILVANO, *Sottosegretario di Stato per la marina mercantile* 7, 8

PAG.

GRIPPO UGO 6, 8

LUCCHESI PINO 8

Proposta di legge (Discussione e rinvio):

BELLOCCHIO ed altri: Integrazione dell'articolo 41 della legge 31 gennaio 1982, n. 979, concernente il rilascio di concessioni pluriennali per la gestione di stabilimenti balneari e modifica dell'articolo 39 del codice della navigazione concernente la determinazione del canone di concessione in presenza di opere incamerate dallo Stato (3812) 9

LA PENNA GIROLAMO, *Presidente* 9

BAGHINO FRANCESCO GIULIO 9

GRIPPO UGO, *Relatore* 9

Proposta di legge (Seguito della discussione e rinvio):

TEDESCHI ed altri: Modifica dell'articolo 285 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, concernente la manutenzione degli impianti telefonici urbani, interni, supplementari ed accessori (2304) 9

LA PENNA GIROLAMO, *Presidente* 9, 10

BAGHINO FRANCESCO GIULIO 10

DUTTO MAURO, *Relatore* 10

MANCA NICOLA 10

La seduta comincia alle 10,40.

UGO GRIPPO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Seguito della discussione del disegno di legge: Gestione dell'aeroporto di Venezia (Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato) (4070) e della proposta di legge Marrucci ed altri: Modifiche all'articolo 3 della legge 5 maggio 1956, n. 524, concernente l'esercizio e l'ampliamento dell'aeroporto « Marco Polo » di Venezia (3902).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Gestione dell'aeroporto di Venezia », già approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato nella seduta del 9 ottobre 1986, e della proposta di legge di iniziativa dei deputati Marrucci ed altri: « Modifiche all'articolo 3 della legge 5 maggio 1956, n. 524, concernente l'esercizio e l'ampliamento dell'aeroporto "Marco Polo" di Venezia ».

Prima di procedere alla trattazione dell'ordine del giorno, desidero rivolgere un cordiale saluto al sottosegretario Costi, prendendo atto del fatto che – secondo quanto egli stesso mi ha precisato questa mattina – le sue assenze dal lavoro della nostra Commissione sono state dovute dapprima ad un'imprecisione nella delega affidatagli dal precedente ministro della marina mercantile, senatore Carta, ed in seguito a motivi di salute.

Vorrei quindi chiedere scusa all'onorevole sottosegretario, a nome della Commissione, per i giudizi che abbiamo espresso su tali assenze e, indirizzandogli i più sinceri auguri, auspicare che da questo momento possa iniziare un fecondo rapporto di collaborazione tra lui e la nostra Commissione.

RAFFAELLO RUBINO. A nome del gruppo democristiano, mi associo alle parole del Presidente.

FRANCESCO GIULIO BAGHINO. Mi associo anch'io, con la certezza di un fruttuoso rapporto di collaborazione, per la nostra futura attività.

PRESIDENTE. Come i colleghi ricorderanno, avevamo proceduto, nella seduta di ieri, a scegliere come testo-base il disegno di legge n. 4070, e dobbiamo quindi passare ora alla discussione del suo articolo unico.

Ne do lettura:

ART. 1.

1. Con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il Consiglio superiore dell'aviazione civile, l'esercizio dell'aeroporto di Venezia-Tessera è affidato in concessione per la durata di 30 anni ad una apposita società per azioni con partecipazione paritetica e complessivamente maggioritaria della regione Veneto, della provincia di Venezia e del comune di Venezia, la cui costituzione è promossa dallo stesso Ministro dei trasporti. Alla stessa società è affidata in concessione la realizzazione delle opere di ammodernamento e completamento dell'aeroporto, ivi comprese quelle relative alla aerostazione.

La concessione è disciplinata da apposita convenzione, approvata con lo stesso decreto di concessione o, con le stesse modalità, con successivo decreto.

2. Con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro della marina mercantile ed il Ministro del tesoro, sono stabiliti i criteri e le modalità per il passagio alla nuova società concessionaria dei beni e del personale del Provveditorato al porto di Venezia occorrenti per l'esercizio dell'aeroporto e per la realizzazione delle opere indicate nel comma 1.

3. Dalla data del decreto di concessione di cui al comma 1 la nuova società concessionaria subentra al Provveditorato al porto di Venezia in tutti i rapporti inerenti all'esercizio dell'aereoporto e alla realizzazione delle opere indicate nel comma 1. Tutti i diritti derivanti dall'esercizio dell'aereoporto compresi quelli di cui alla legge 5 maggio 1976, n. 324, continuano ad essere devoluti al concessionario.

4. Fino alla data di cui al comma 3 e comunque per un periodo non superiore a due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Provveditorato al porto di Venezia continua a svolgere, con gestione e contabilità separate, le attività occorrenti ad assicurare l'esercizio dell'aeroporto e la realizzazione delle opere indicate nel comma 1.

5. Sono abrogati l'ultimo comma dell'articolo 2 del regio decreto-legge 14 marzo 1929, n. 503, convertito con legge 8 luglio 1929, n. 1342, come sostituito dall'articolo 1 della legge 12 agosto 1957, n. 797, nonché gli articoli 2, 3 e 4 della stessa legge n. 797.

Avverto che sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, dopo le parole: partecipazione paritetica, *sostituire il testo fino al punto con le seguenti parole:* della regione Veneto, della provincia di Venezia, del comune di Venezia e di altri enti locali veneti del bacino di utenza dell'aeroporto per una quota totale non inferiore al 70 per cento, la cui costituzione è promossa dallo stesso Ministro dei trasporti.

TAMINO, POLLICE.

Al comma 1, aggiungere alla fine:

Il personale che passerà alla nuova società concessionaria mantiene i diritti ed i benefici normativi e salariali acquisiti durante la gestione del Provveditorato al porto di Venezia.

TAMINO, POLLICE.

A proposito di questi emendamenti, devo precisare che è pur vero che, in una precedente seduta, tutti i gruppi avevano concordato sull'opportunità di lasciare inalterato il testo del Senato, impegnandosi quindi a non presentare emendamenti, ma il gruppo di democrazia proletaria non era presente a quella seduta. Pertanto, i suoi rappresentanti, esercitando un diritto riconosciuto dal regolamento, hanno formalizzato queste proposte di modifica, in merito alle quali chiedo il parere del relatore.

RAFFAELLO RUBINO, *Relatore*. Esprimo sugli emendamenti parere contrario, non per motivi di merito, ma per le ragioni di opportunità già illustrate in precedenza. Riconosco che le istanze contenute negli emendamenti, e cioè la tutela dei diritti dei lavoratori (che comunque, in genere, è stata ampiamente rispettata), e l'auspicio di un ampliamento della partecipazione al capitale della società da parte di altri enti locali che fanno parte del bacino di utenza dell'aeroporto, sono valide. Tuttavia, per i motivi che ho prima detto, prego i presentatori di ritirare gli emendamenti, trasformandoli, magari, in ordini del giorno, in modo che sia accolta la sostanza delle loro richieste, senza ostacolare la sollecita approvazione del disegno di legge.

SILVANO COSTI, *Sottosegretario di Stato per la marina mercantile*. Concordo con il relatore, ed assicuro che il Governo valuterà i termini nei quali sarà possibile dare seguito alle richieste recate dagli emendamenti.

GIANNI TAMINO. Ritiro gli emendamenti, senza trasformarli in ordini del giorno, avendo ascoltato le richieste del relatore e del Governo, al quale tuttavia raccomando di tenerne concretamente conto delle istanze contenute negli emendamenti.

PRESIDENTE. Trattandosi di articolo unico per il quale sono stati ritirati gli emendamenti presentati, il disegno di legge sarà direttamente votato subito a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Gestione dell'aeroporto di Venezia » *(Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato)* (4070).

Presenti e votanti 24
Maggioranza 13
Voti favorevoli 23
Voti contrari 1

(La Commissione approva).

Risulta pertanto assorbita la proposta di legge n. 3902.

Hanno preso parte alla votazione:

Artese, Baghino, Becchetti, Bernardi Guido, Borri, Cannelonga, Ciancio, Cominato, Gioia, Gradi, Grippo, La Penna, Lucchesi, Manca Nicola, Pernice, Proietti, Quieti, Riccardi, Ridi, Ronzani, Rossino, Rubino, Russo Raffaele, Savio.

Seguito della discussione del disegno di legge: Adattamento della capacità di produzione della flotta peschereccia italiana alle possibilità di cattura mediante ritiro definitivo del naviglio e fermo temporaneo delle navi adibite alla pesca con reti a traino (3640); e delle proposte di legge Bernardi Guido: Adattamento delle capacità di produzione nel settore della pesca mediante il ritiro definitivo o arresto temporaneo delle navi da pesca (2781); Ciancio ed altri: Istituzione di un premio per favorire il riposo biologico del mare e l'adattamento delle capacità di produzione della flotta peschereccia alle reali possibilità di cattura (2820).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata del disegno di legge: « Adattamento della capacità di produzione della flotta peschereccia italiana alle possibilità di cattura mediante ritiro definitivo del naviglio e fermo temporaneo delle navi adibite alla pesca con reti a traino »; e delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Bernardi Guido: « Adattamento delle capacità di produzione nel settore della pesca mediante il ritiro definitivo o arresto temporaneo delle navi da pesca »; Ciancio ed altri: « Istituzione di un premio per favorire il riposo biologico del mare e l'adattamento delle capacità di produzione della flotta peschereccia alle reali possibilità di cattura ».

Comunico alla Commissione che, mentre è in corso l'esame per il parere da parte della I Commissione sui progetti di legge all'ordine del giorno, non è stato espresso il parere della V Commissione. Si rende pertanto necessario rinviare il seguito della discussione ad altra seduta.

Seguito della discussione del disegno di legge: Modifiche degli articoli 16 e 17 della legge 31 gennaio 1982, n. 979, recante disposizioni per la difesa del mare (2579).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Modifiche degli articoli 16 e 17 della legge 31 gennaio 1982, n. 979, recante disposizioni per la difesa del mare ».

Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Grippo.

UGO GRIPPO, *Relatore*. Onorevoli colleghi, il disegno di legge all'ordine del giorno è stato presentato dal Governo per modificare gli articoli 16 e 17 della legge n. 979 del 1982, concernenti l'inquinamento provocato da navi e riguardanti, tra l'altro, il divieto assoluto, per le navi nazionali o estere, di versare in mare sostanze nocive ed estendendo tale divieto, per le navi nazionali, anche all'alto mare. Il testo formulato dalla Commissione fu modificato dal Governo con una serie di emendamenti. Devo anche ribadire che quel testo è stato trattenuto oltre il tempo necessario – forse per più di un anno – dalla I Commissione che doveva esaminarlo in sede consultiva, in attesa che fosse istituito il Ministero dell'ambiente.

Devo dire che la legge n. 349 dell'8 luglio di questo anno, che ha istituito appunto tale Ministero, ha apportato una serie di modifiche alla legge n. 979 del 1982 sulla difesa del mare. La I Commissione, nell'esprimere il suo parere sul progetto di legge all'ordine del giorno, ha posto una serie di condizioni che prevedono una prevalenza del Ministero dell'ambiente rispetto a quello della marina mercantile. A questo punto, vorrei esprimere un parere sugli emendamenti presentati dal Governo.

Vi è innanzitutto una proposta di modifica mirante ad accorpare i primi due articoli che riguardano rispettivamente l'ultimo comma dell'articolo 2 e il penultimo comma dell'articolo 3 della legge n. 979. Su tale emendamento esprimo parere favorevole. In sostanza, infatti, si modificano le modalità di intervento della Guardia di finanza per quanto riguarda la difesa del mare: il punto di riferimento cui la Guardia di finanza stessa dovrà fare ricorso rimane l'Ispettorato centrale per la difesa del mare del Ministero della marina mercantile e non già il Ministero dell'ambiente, come invece era stato chiesto nel parere della I Commissione.

Il testo elaborato dal Comitato ristretto prevedeva all'articolo 3 la sostituzione del primo comma dell'articolo 4 della legge n. 979, e all'articolo 4 la soppressione del terzo comma dell'articolo 4 della medesima legge numero 979. Con la proposta soppressiva presentata dal Governo, in effetti, ci si riferisce per questi aspetti alle disposizioni della legge 31 dicembre 1982. Pertanto, esprimo parere favorevole.

Desidero soffermarmi, ora, sull'articolo 5. Con la formulazione proposta si vorrebbero sopprimere i commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 8 della legge n. 979. In particolare, il secondo comma del provvedimento citato, prevede che « Per gli affari di cui al precedente comma, di importo superiore a lire 500 milioni, è prescritto, in sostituzione dei pareri richiesti alle norme vigenti, il conforme parere di un comitato presieduto dal ministro della marina mercantile o da un sottosegretario da lui delegato... ». Con tale disposizione, in realtà, si accelerano talune procedure di esecuzione, mentre sopprimendo questa parte praticamente si torna alla situazione precedente caratterizzata da tempi lunghi. Desidererei, quindi, delucidazioni in ordine alla decisione governativa di mantenere la soppressione di questo passaggio.

L'emendamento 6. 1 mi trova consenziente. Nella formulazione precedente si sanciva l'emanazione di direttive d'intesa tra il ministro della marina mercantile ed il ministro delle finanze, mentre con la modifica proposta dal Governo si evita il concerto.

Esprimo parere favorevole sull'emendamento 7. 1, tendente a sostituire l'articolo 16 della legge 31 dicembre 1982, n. 979. A mio avviso, la proposta modificativa presentata dall'esecutivo è giusta e si muove nello spirito della legge, Infatti, stante la recente istituzione del Ministero dell'ambiente è opportuno che la specifica competenza in materia venga attribuita al nuovo ministro. Tuttavia, gradirei dal rappresentante del Governo alcuni chiarimenti circa l'ultimo comma del testo del Comitato ristretto il quale, non essendo stato riproposto nell'emendamento, deve intendersi soppresso.

Gli articoli 8 e 9 non sono stati modificati. Sull'articolo 10 esprimo parere favorevole, anche se sottolineo l'opportunità di una correzione materiale laddove si fa riferimento alla legge 17 febbraio 1982, n. 41 e non 43 com'è riportato nell'emendamento 10. 1. All'articolo 11 non sono state presentate proposte di modifica. Mi dichiaro favorevole all'emendamento 12. 1 formalizzato dal Governo.

Agli articoli 13, 14 e 15 non sono stati presentati emendamenti. Con riferimento all'articolo 16 del testo del Comitato ristretto, penso che abbiamo già discusso delle modifiche all'articolo 34 della legge n. 979 del 1982; chiedo dunque un chiarimento al Governo sul contenuto della nuova disposizione, in quanto mi sembra che ci troviamo di fronte ad una autorizzazione, data al ministro della marina mercantile, a procedere a chiamata diretta di personale. Sarebbe quindi utile avere delucidazioni su questo che, a mio avviso, resta un punto controverso. Per quanto riguarda l'articolo 17, ho già parlato delle modifiche ad esso relative.

SILVANO COSTI, *Sottosegretario di Stato per la marina mercantile.* Concordo con quanto detto dal relatore e mi riservo di fornire alla Commissione i chiarimenti richiesti dal relatore stesso, e gli altri che eventualmente i commissari volessero domandare.

ANTONIO CIANCIO. Il gruppo comunista concorda, in linea generale, con gli orientamenti espressi dal relatore, ma ritiene che vi siano taluni punti da chiarire ed altri da modificare: invita quindi il Governo a ritirare alcune modifiche proposte, altrimenti esso stesso dovrebbe presentare, successivamente, degli emendamenti.

Le questioni da chiarire sono state già sottolineate dal relatore. Ad esempio, con l'articolo 5 si vuole sopprimere quella parte dell'articolo 8 della legge n. 979 del 1982 che prevede la costituzione di un comitato speciale per definire i pareri in relazione ad attività comportanti importi superiori ai 500 milioni. In proposito, occorrerebbe un chiarimento da parte del Governo per comprendere quali siano gli effetti di tale articolo, ai fini dello snellimento delle procedure; vorremmo cioè sapere se, una volta abolita la vecchia procedura, scatterà il meccanismo dei normali preventivi degli organi di competenza, o se è previsto qualcos'altro.

Concordiamo anche con il relatore circa l'opportunità che il Governo chiarisca la ragione della richiesta soppressiva dell'ultimo comma dell'articolo 7. Per quanto riguarda l'articolo 10, ritengo opportuna una piccola modifica al secondo comma dell'emendamento sostitutivo del Governo, là dove si parla del « consiglio di amministrazione dell'Ente di cui al precedente comma »: non sono riuscito a capire, infatti, di che ente si tratti. Forse ci si riferisce all'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima, citato nel primo comma: in questo caso, sarebbe meglio sostituire la parola « Ente » con la parola « Istituto ».

Il relatore ha sollevato, per ultimo, il problema dell'articolo 16, chiedendo in proposito un chiarimento al Governo; il gruppo comunista ritiene invece che questo articolo vada soppresso: preannuncio pertanto che esso presenterà un emendamento soppressivo, qualora non dovesse farlo il Governo. L'articolo 16, infatti, autorizza l'amministrazione ad assumere, per un periodo non superiore al biennio, personale per chiamata, sulla base di quanto stabilito dall'articolo 34 della

legge n. 979. Dopo queste assunzioni per chiamata, si dovrebbero svolgere i concorsi, ma è facile prevedere che questi verrebbero nella sostanza vanificati, perché non si può pensare che a vincerli non siano proprio quelle persone che sono state già assunte per un biennio. Non si capisce la necessità di inserire una norma del genere, considerando tra l'altro che già la legge n. 979 dava la possibilità all'amministrazione di assumere personale di altre amministrazioni, e comunque prevedeva lo svolgimento di concorsi. Vorrei invitare ancora una volta il Governo a chiarire se sia possibile, come affermato nell'articolo 17, che sia il ministro con proprio decreto, anziché la legge, a stabilire i compensi per gli esperti facenti parte delle Commissioni. Non mi pare possibile, infatti, che possa esservi una deroga alla legge con decreto del ministro. Se ciò non è possibile, il Governo dovrebbe tener conto del fatto che l'articolo 17 in questione diventa improponibile.

FRANCESCO GIULIO BAGHINO. Signor presidente, desidero proporre un rinvio del seguito della discussione al fine di pervenire, dopo aver convocato una nuova riunione del Comitato ristretto, alla presenza di un rappresentante del Governo, ad una più completa definizione del testo. Il collega Ciancio ha già avanzato molte delle osservazioni che io avrei voluto fare. Aggiungo che non vi è connessione tra la legge istitutiva del Ministero dell'ambiente ed il progetto di legge al nostro esame. In conclusione, ribadisco la richiesta di rinvio e di nuova convocazione del Comitato ristretto perché anche il mio gruppo ha molte osservazioni e modifiche da proporre.

PINO LUCCHESI. Signor presidente, desidero sottolineare che ci troviamo in una strana situazione, essendo in presenza di un testo che appariva tendenzialmente definito in sede di Comitato ristretto, alla presenza del Governo, ma rispetto al quale sono stati presentati diversi emendamenti.

In particolare l'emendamento 3. 1 del Governo intende sopprimere gli articoli 3 e 4 del progetto di legge nel testo elaborato dal Comitato ristretto riprendendo tali articoli integralmente dal disegno di legge governativo. Il disegno di legge conteneva questi due articoli con uno scopo ben preciso. Infatti, una delle ragioni della difficile operatività delle norme contenute nella legge sulla difesa del mare – come i colleghi ben sanno – era la rigidità di alcuni meccanismi, la poca flessibilità di applicazione. Con gli articoli 3 e 4 del disegno di legge originario si introduceva una parziale modifica della normativa precedente, in particolare prevedendo la possibilità per il Ministero della marina mercantile, di utilizzare lo strumento del noleggio dei mezzi, cioè l'unico strumento che, essendo duttile, poteva consentire una concreta possibilità di intervento.

Il sottosegretario Murmura in questa Commissione ha chiesto la soppressione degli articoli 3 e 4 provocando preoccupazioni delle quali mi faccio portavoce e anche una serie di perplessità nella stessa struttura amministrativa del Ministero. Invito pertanto formalmente il Governo, sulla base delle mie considerazioni e delle esigenze del Ministero della marina mercantile, a ritirare l'emendamento soppressivo degli articoli 3 e 4 del testo elaborato dal Comitato ristretto.

PRESIDENTE. Chiedo al relatore ed al rappresentante del Governo di pronunciarsi sulla proposta di rinvio formulata dal deputato Baghino.

UGO GRIPPO, *Relatore*. Sono favorevole al rinvio.

SILVANO COSTI, *Sottosegretario di Stato per la marina mercantile*. Anche il Governo è d'accordo con la proposta di rinvio.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta di rinvio dell'onorevole Baghino.

(È approvata).

Se non vi sono obiezioni, rimane stabilito che, alla ripresa dei lavori parlamentari in gennaio, sarà convocata una riunione del Comitato ristretto alla presenza di un rappresentante del Governo, in modo da definire il testo e ritornare nuovamente in sede di Commissione.

(Così rimane stabilito).

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

Discussione della proposta di legge Bellocchio ed altri: Integrazione dell'articolo 41 della legge 31 gennaio 1982, n. 979, concernente il rilascio di concessioni pluriennali per la gestione di stabilimenti balneari e modifica dell'articolo 39 del codice della navigazione concernente la determinazione del canone di concessione in presenza di opere incamerate dallo Stato (3812).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Bellocchio, Ridi, Grippo, Moro, Piro, Minervini, Caria, Da Mommio, Serrentino, Pollice, Grassucci, Caprili, Riccardi: « Integrazione dell'articolo 41 della legge 31 gennaio 1982, n. 979, concernente il rilascio di concessioni pluriennali per la gestione di stabilimenti balneari e modifica dell'articolo 39 del codice della navigazione concernente la determinazione del canone di concessione in presenza di opere incamerate dallo Stato ».

L'onorevole Grippo ha facoltà di svolgere la relazione.

UGO GRIPPO, *Relatore*. Signor presidente, onorevoli colleghi, questa proposta di legge viene a modificare la legge n. 979 del 1982, sulla difesa del mare: ritengo pertanto che essa vada abbinata al disegno di legge n. 2579, che è all'ordine del giorno della nostra Commissione. Per il momento, dunque, propongo un rinvio della discussione.

FRANCESCO GIULIO BAGHINO. Concordo con la proposta di abbinamento formulata dal relatore, osservando che anche questo dato conferma la necessità di un nuovo esame del provvedimento per la riforma di norme della legge n. 979 del 1982 in sede di Comitato ristretto, così da esaminare nel suo insieme tutta la problematica che abbiamo di fronte.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta di rinvio, formulata dal relatore allo scopo di consentire l'abbinamento con il disegno di legge n. 2579.

(È approvata).

La discussione della proposta di legge è pertanto rinviata ad altra seduta.

Seguito della discussione della proposta di legge Tedeschi ed altri: Modifica dell'articolo 285 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, concernente la manutenzione degli impianti telefonici urbani, interni, supplementari ed accessori (2304).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Tedeschi ed altri: « Modifica dell'articolo 285 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, concernente la manutenzione degli impianti telefonici urbani, interni, supplementari ed accessori ».

Proseguiamo la discussione della proposta di legge.

Avverto che il relatore ha presentato il seguente subemendamento all'emendamento del Governo interamente sostitutivo dell'articolo unico:

All'ultimo capoverso aggiungere in fine le seguenti parole: fatta eccezione per gli impianti di proprietà dell'esercente la cui manutenzione continuerà a cura dello stesso fino alla scadenza dei relativi con-

tratti di noleggio, e comunque non oltre tre anni dall'entrata in vigore della presente legge.

MAURO DUTTO, *Relatore*. Signor presidente, onorevoli colleghi, ricordo che il Governo, in una precedente seduta, ha presentato un emendamento interamente sostitutivo dell'articolo unico del provvedimento, nell'ultimo capoverso del quale si prevede che per gli impianti esistenti, già collegati alla rete pubblica, la nuova disciplina della manutenzione sia attuata a partire dal diciottesimo mese dalla data di entrata in vigore della legge. A questo capoverso propongo dunque di aggiungere, con l'emendamento di cui il Presidente ha dato lettura, le parole: « fatta eccezione per gli impianti di proprietà dell'esercente la cui manutenzione continuerà a cura dello stesso fino alla scadenza dei relativi contratti di noleggio, e comunque non oltre tre anni dall'entrata in vigore della presente legge ». Tale subemendamento è volto ad evitare il contenzioso che rischierebbe di sorgere in relazione alle situazioni contrattuali in atto.

Ritengo comunque che il nuovo testo debba essere inviato alla I Commissione per il prescritto parere.

NICOLA MANCA. Concordo con il relatore sulle ragioni che lo hanno indotto a presentare il subemendamento all'emendamento del Governo, interamente sostitutivo dell'articolo unico.

Ritengo opportuno concludere rapidamente l'*iter* del provvedimento al nostro esame in quanto credo che l'innovazione tecnologica delle imprese debba essere sostenuta in un quadro di certezze e di riferimenti legislativi precisi e che dagli interventi in esso previsti possa trarre beneficio l'utenza.

FRANCESCO GIULIO BAGHINO. Signor presidente, ricordo che, nella seduta in cui il Governo presentò il proprio emendamento, la Commissione si limitò ad una presa d'atto di tale proposta.

Per valutare compiutamente il provvedimento, però, sarebbe opportuno disporre del materiale ad esso inerente in considerazione anche del fatto che si è svolta una discussione su un testo che non esiste più. Pertanto, mi riservo di intervenire sul nuovo testo dopo che la Commissione affari costituzionali si sarà espressa.

PRESIDENTE. Poiché sia l'emendamento del Governo sia il subemendamento del relatore debbono essere trasmessi alla Commissione affari costituzionali per il prescritto parere, li porrò in votazione in linea di principio.

Pongo in votazione in linea di principio, il subemendamento all'emendamento del Governo presentato dal relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione in linea di principio l'emendamento del Governo, come modificato.

(È approvato).

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 9,55.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO